



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Approvazione modifica Statuto di ASM.

Oggi 29.08.2025, alle ore 17:30 in Taormina, presso il Palazzo Comunale, regolarmente convocato, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi Municipalizzati – Taormina:

1. Dott. Campagna Giuseppe

Presidente

2. Avv. La Rosa Davide

Componente

Assiste alla seduta il Direttore Generale ff di ASM, dott. Giuseppe Bartorilla

IL PRESIDENTE

Riconosciuto legale il numero degli interventi, dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO

Vista la proposta del Direttore Generale allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.

Visto lo Statuto di ASM.

Tutto ciò premesso

Il Consiglio di Amministrazione

Su proposta del Direttore Generale ff

A unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di modifica dello Statuto aziendale del Direttore Generale ff allegata alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale.
- 2) Trasmettere la presente delibera al Consiglio comunale.

F. ro

Il Consigliere

Avv. Davide La Rosa

F. ro

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Giuseppe Campagna



Il Direttore Generale ff

Dott. Giuseppe Bartorilla



PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: Modifica Statuto Aziendale ASM

Il Direttore Generale ff

Rilevata la necessità di procedere alla modifica delle previsioni statutarie relative all'organo di revisione economico/finanziaria, al fine di rendere le relative procedure di nomina più snelle ed omogenee rispetto agli statuti degli altri organismi e società partecipate, in previsione della trasformazione in SpA dell'Azienda medesima;

Effettuate le adeguate e opportune revisioni e predisposto il nuovo Statuto, entrambi allegati alla presente proposta.

Visto lo Statuto di ASM

Si propone al Consiglio di Amministrazione di

1. Approvare il nuovo statuto aziendale allegato alla presente proposta per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Pubblicare il presente atto sul sito aziendale.
3. Disporre la trasmissione al Consiglio Comunale.

IL DIRETTORE GENERALE ff DI ASM
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA



STATUTO ASM (VIGENTE)	STATUTO ASM (PROPOSTE DI MODIFICA)
<p>Art. 46 - Revisione economico - finanziaria</p> <p>1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria sono affidati ad un Revisore unico, nominato dal Consiglio Comunale.</p> <p>2. La nomina del Revisore è effettuata in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio. Si applica la normativa vigente per la nomina dei Revisori dei conti negli Enti Locali.</p> <p>3. Ferma la disciplina di legge in materia di inconferibilità e incompatibilità, non possono essere nominati e se nominati decadono:</p> <p>3.1 coloro che si trovano in una condizione di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;</p> <p>3.2 i membri del parlamento europeo o nazionale e i consiglieri regionali, provinciali, del Comune di Taormina e delle sue circoscrizioni ed altresì i membri degli organi esecutivi di regioni, provincie e comuni non facenti parte dei rispettivi consigli;</p> <p>3.3 gli amministratori, i dipendenti, i revisori di aziende speciali e delle società a partecipazione comunale;</p> <p>3.4 i dipendenti di comuni, provincie, liberi consorzi, comunità montane, unioni e associazioni di enti locali;</p> <p>3.5 gli amministratori e i dipendenti dell'Istituto di Credito concessionario e/o tesoriere del Comune o dell'Azienda;</p> <p>3.6 coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;</p> <p>3.7 coloro che ricoprono incarichi esecutivi in organizzazioni politiche o sindacali a livello provinciale e cittadino;</p> <p>3.8 coloro che si trovano rispetto ai Consiglieri del Comune o con gli Assessori scelti tra non consiglieri o con i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda o di enti o Società controllati dal Comune o dalla stessa, in una delle seguenti posizioni: coniuge, ascendente o discendente in linea retta, fratello o sorella, affine in linea retta o affine in linea collaterale fino al secondo grado, adottante, adottato o discendente di quest'ultimo.</p> <p>3.9 i soggetti comunque indicati dall'articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre</p>	<p>Art. 46 – Organo di revisione- Nomina dei Revisori dei Conti</p> <p>1. Il controllo e la verifica economico-finanziaria sono affidati ad un collegio di revisori, composto da 3 membri nominati, previa selezione pubblica, dal Sindaco del Comune di Taormina scelti tra persone estranee al Consiglio comunale dell'Ente ed iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 88.</p> <p>2. I componenti del Collegio dei revisori devono essere in possesso dei requisiti previsti per legge.</p> <p>3. Non possono essere nominati Revisori dei Conti, e se nominati decadono, i consiglieri comunali, il coniuge, i parenti ed affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati all'Azienda da un rapporto di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'Azienda od industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'Azienda e coloro che hanno liti pendenti con l'azienda o comunque attività in concorrenza dell'azienda. È fatta salva ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla legge. Al presidente ed ai membri del collegio dei revisori è corrisposta un'adeguata indennità il cui ammontare, è deliberato all'atto della nomina, entro i limiti del 30% di quella attribuita ai componenti dei revisori del Comune; Spetta altresì, in caso di missione per conto dell'Azienda, il trattamento previsto per i componenti del Consiglio di Amministrazione.</p>

1986, n. 902. Sono fatte salve le altre disposizioni di legge in materia.

4. Sono causa di decadenza, la cancellazione o sospensione dal ruolo o albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al bilancio dell'Azienda, la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del collegio.

5. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal Consiglio Comunale, che provvede tempestivamente alla sostituzione.

6. il Revisore è revocabile anticipatamente solo per inadempienza, previa contestazione degli addebiti all'interessato e concessione di un termine di dieci giorni per le giustificazioni.

7. In caso di decesso, rinuncia, decadenza o revoca di un Revisore, lo stesso deve essere sostituito tempestivamente dal Consiglio comunale. Il nuovo Revisore resta in carica fino alla conclusione del mandato triennale del precedente Revisore.

8. Al Revisore, salvo diverse disposizioni di legge, è corrisposta una indennità di funzione il cui ammontare è determinato dal Consiglio Comunale, tenuto conto delle dimensioni dell'Azienda e delle tariffe professionali vigenti.

9. Si applicano i principi di cui agli articoli 10 e 11, del decreto legislativo n. 39 del 2010, sia sotto il profilo delle modalità di assolvimento dell'incarico, che deve essere informato all'imparzialità e all'indipendenza, nonché all'adeguatezza tecnica e organizzativa, sia con riferimento ai principi da seguire nello svolgimento dell'attività di revisione.

Art. 47 - Attività del Revisore Unico

1. Il Revisore unico esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge in conformità a quanto disciplinato dall'eventuale regolamento di contabilità. In particolare, spetta al Revisore unico la vigilanza sulla

Art. 47 - Collegio dei Revisori – Competenze

1. Il collegio dei revisori dei conti deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attestare nelle relazioni al Conto Consuntivo la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

regolarità contabile e, in generale, sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda, l'attestazione della corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili mediante apposita relazione che evidenzi la conformità delle valutazioni di bilancio e, in particolare, degli ammortamenti, accantonamenti, ratei e risconti, ai criteri di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile. Il Revisore, deve altresì, procedere al riscontro – almeno trimestrale – della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendali o ricevuti dall'azienda in pegno, cauzione o custodia. Il Revisore può, inoltre, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni aziendali o su determinati affari.

2. Il Revisore dei conti, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Azienda.

2. Il collegio dei revisori, nella relazione che è tenuto a redigere in esame del rendiconto, deve attestare oltre alla corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la conformità delle valutazioni di bilancio, ed in particolare, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei ratei e risconti, ai criteri di valutazione di cui agli articoli 242 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili. Il collegio dei revisori deve, inoltre, riscontrare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dall' Azienda in conto cauzione e custodia.
3. Il collegio dei revisori esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria sottopostagli dal C.d.A. e dal Comune ed in specie sui progetti di investimento, sull' impiego fruttifero delle disponibilità, sull'acquisto di azioni e quote societarie.
4. I revisori possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente agli accertamenti di competenza.
5. Al collegio viene assicurato l'accesso agli atti e documenti dell'Azienda che siano di interesse per l'espletamento delle sue funzioni.
6. I revisori sono invitati alle sedute del C.d.A. e vi partecipano senza diritto di voto.
7. Il collegio deve presentare alla Giunta Comunale ogni triennio una relazione sull'andamento della gestione aziendale contenente rilievi e valutazioni sull'efficienza, efficacia e l'economicità del servizio aziendale.
8. È fatta salva ogni altra funzione attribuita al collegio dei revisori dalla legge con riferimento ai consorzi o aziende costituiti per la gestione di servizi pubblici locali.

Art. 48 – Funzionamento

1. Il Revisore unico dei Conti dell'Azienda si riunisce di norma una volta al mese. Il Revisore decade nel caso in cui l'assenza, ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal Consiglio Comunale.

Art. 48 - Collegio dei Revisori – Riunioni

1. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre.
2. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a due riunioni del collegio, decade dall'ufficio. Decade altresì nel caso in cui l'assenza, ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio.
3. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto e sottoscritto dagli intervenuti in apposito registro. Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa nel termine di tre giorni al Sindaco, al Presidente e al Direttore Generale dell'Azienda.

Le deliberazioni del collegio dei revisori devono essere adottate a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale quello del Presidente del collegio. Il revisore dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

